

Roma, 7 maggio 2016

Ecc.ma

**AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E  
DEL MERCATO**

Piazza G. verdi, 6/A

00198 - ROMA

*CV144@agcm.it*

*protocollo.agcm@pec.agcm.it*

***Osservazioni nella procedura di consultazione ex art. 37 bis Codice del Consumo.  
CV144 “Allianz - clausola conciliazione paritetica”.***

La scrivente Associazione, iscritta nell’elenco nazionale di cui all’art. 137 codice del consumo, e firmataria del protocollo con ANIA per la conciliazione paritetica, intende col presenti osservazioni fornire il proprio contributo all’istruttoria sulla clausola di cui all’oggetto.

Si premette preliminarmente che Movimento Consumatori non ha mai sottoscritto alcun protocollo di intesa con la società Allianz. Tuttavia non possiamo condividere, sia in termini di politica contrattuale che di stretto diritto la clausola de quo. E ci stupisce e infastidisce al contempo che abbia potuto trovare l’accordo delle associazioni firmatarie di questo protocollo particolare che si traduce in una procedura che ci pare come minimo inopportuna e sicuramente anche vessatoria rispetto sia allo schema contrattuale adottato che alle specifiche sue statuizioni.

Cercando di entrare nello specifico rispetto ai profili evidenziati nella presente consultazione, riteniamo che la clausola de quo sia da ritenersi vessatoria per violazione dell’art. 33 co. 1 e 2 lett. b), f) e t) per le seguenti brevi motivazioni:

b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

La vessatorietà in questo caso consiste nel limitare le azioni e i diritti dei consumatori. Effetto che viene perseguito sanzionando il conferimento di incarico professionale ad un difensore e/o patrocinatore stragiudiziale, ponendosi così in contrasto con l’articolo 24 della Costituzione e con l’art. 33 n. 2 lettere b) e t) del D.Lgs. 206 del 2005. Tale clausola limita le azioni disponibili subordinandole

all'esperimento di una procedura di conciliazione e, tale limitazione, viene rafforzata dalla previsione di un'apposita penale;

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

Riteniamo la clausola de quo sia palesemente vessatoria anche sotto questo profilo. E' infatti evidente che una penale di 500,00 a fronte di uno sconto di queste proporzioni e premio medio nazionale di circa 500,00 euro sia manifestamente sproporzionata e ingiustificatamente gravosa.


t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

Si ritiene la clausola de quo sia palesemente vessatoria anche sotto questo ulteriore profilo.

Prevedendo infatti che l'assicurato si impegni a: - non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio', si limita la libertà contrattuale del consumatore di contrarre con terzi. Tale limitazione conferma inoltre l'effetto di 'limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista'.

In termini generali e in conclusione non possiamo che deprecare e stigmatizzare un articolato di condizioni generali di contratto che impropriamente vorrebbe trarre la propria legittimazione dall'aver pattuito il meccanismo contrattuale di cui alla presente clausola in accordo con alcune associazioni di consumatori. Ogni intendimento deflattivo, a parere dell'associazione scrivente, dovrebbe trovare il suo corretto alveo in specifiche attività di informazione nei confronti dei consumatori aventi ad oggetto l'informazione alle ADR e non cercare di imporsi in maniera vessatoria e un po' subdola tramite un articolato contrattuale. Accordi come questo hanno solo l'effetto di ledere l'immagine di imparzialità delle associazioni dei consumatori e di mettere a repentaglio l'immagine e l'utilità stessa delle procedure di conciliazione paritetiche che si sono stratificate positivamente nel nostro Paese.

Si ringrazia,



In nome e per conto dell'associazione Movimento Consumatori  
Il Segretario Generale  
Alessandro Mostaccio